

**Pubblicato il 01/04/2019**

**Sent. n. 1783/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2038 del 2015, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Manfredi, col quale domicilia in Napoli, via Luca Giordano n. 13 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iovino, e con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.a.: PEC, avvocato.manfredi@pec.it; fax, 0818631085; contro

Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Pesce, con il quale domicilia presso la Segreteria del TAR, con il seguente recapito digitale ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 136 c.p.a.: p.pesce@avvocatinocera-pec.it; fax, 0815350026;

per l'annullamento:

dell'ordinanza n. 15, prot. n. 1703, del 21 gennaio 2015, notificata il 31 successivo, con la quale il Dirigente del Settore V del Comune di Pompei, ha ingiunto la demolizione di opere abusive.

- di ogni altro atto, anche endo-procedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto, se lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019 il dott. Gianmario Palliggiano, presente l'avv. Antonio Manfredi, in dichiarata delega di Pasquale Manfredi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con l'odierno ricorso, notificato il 23 marzo 2015 e depositato il successivo 21 aprile, [omissis] ha impugnato, per l'annullamento, l'ordinanza n. [omissis], notificata il successivo 23, col quale il Dirigente del V Settore del Comune di Pompei, gli ha ingiunto, ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/2001, la demolizione delle seguenti opere abusive, realizzate in via [omissis]:

1) Gazebo in legno delle dimensioni in pianta pari a m. 4,5 x 3,00 ed in altezza m. 2,20, ultimato ed in uso;

2) Capannone delle dimensioni in pianta pari a m 7,00 x 10,00 e in altezza media di circa m. 3,20, composto da struttura metallica con copertura e chiusura laterale in plastica trasparente e pavimentazione in cls, in uso a deposito vario.

Si è costituito in giudizio il Comune di Pompei che, con memoria depositata il 29 aprile 2015, ha replicato alle censure del ricorrente e concluso per l'infondatezza del ricorso.

Con nota depositata il 30 aprile 2015, il ricorrente ha rinunciato all'istanza di misure cautelari urgenti. La causa è stata inserita nel ruolo della pubblica udienza del 26 marzo 2019 – calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell'arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione dell'art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. – per essere quindi trattenuta per la decisione.

## DIRITTO

1.- Parte ricorrente ha dedotto il seguente unico articolato motivo di ricorso: Violazione del d. lgs. 42/2004; dell'art. 31 d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per presupposti erronei.

Le opere in questione, per natura e caratteristiche, avrebbero richiesto di premunirsi di semplice D.I.A./S.C.I.A..

In particolare, il gazebo non avrebbe comportato alcun incremento di volume e sarebbe comunque di modesto impatto urbanistico perché di ridotte dimensioni e costituito da una struttura interamente bullonata e smontabile, aperta su tutti i lati.

Il deposito, impropriamente definito come “capannone”, consisterebbe invece in una struttura destinata all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, ossia un'opera strettamente legata – per modalità esecutrici, materiali utilizzati e destinazione impressa - all'attività agricola che si svolge sul fondo e, pertanto, non assoggettabile ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, lett. b), d. lgs. 42/2004. Inoltre, la struttura non comporterebbe alcuna permanente alterazione dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del suolo.

2.- Le censure non convincono il Collegio ed il ricorso è infondato.

2.1.- Diversamente dagli assunti del ricorrente, sia il gazebo sia il capannone, per le caratteristiche costruttive, unite alla zona in cui sono state erette (E1 agricola normale), peraltro in area vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004, sono opere che avrebbero richiesto il permesso di costruire unitamente all'autorizzazione paesaggistica.

Il gazebo descritto nel provvedimento impugnato rientra tra le opere “prive dei connotati della precarietà e dell'amovibilità”.

Ed invero, nelle ipotesi in cui il gazebo costituisca una struttura funzionale a soddisfare esigenze permanenti, va considerato come manufatto in grado di alterare lo stato dei luoghi, con riflessi non solo per il profilo urbanistico ma anche per quello paesaggistico-ambientale.

Ad avviso di costante e condivisa giurisprudenza, un'opera può essere qualificata come precaria ove sia destinata ad essere rimossa non appena siano venuti meno i bisogni, meramente occasionali, che ne hanno determinato l'installazione, viceversa, ove la costruzione sia preconstituita al soddisfacimento di interessi stabili e permanenti, come accade nell'ipotesi in esame, viene meno il requisito della precarietà (cfr. ex multis, TAR Firenze. Sez. III, 17 aprile 2018, n. 556).

Le riproduzioni fotografiche allegate alla memoria di costituzione del comune lasciano pochi dubbi sulle caratteristiche del gazebo, il quale si palesa per essere una struttura solida, con tetto a spiovente, copertura in coppi, grondaia per il convogliamento dell'acqua pluviale e sottostanti travi in legno, tutti elementi che la rendono una struttura solida ed affatto provvisoria.

2.2.- Riguardo al capannone, lo stesso costituisce un manufatto chiuso su tutti i lati con pavimento in calcestruzzo, con evidente alterazione dello stato dei luoghi e con evidenti aumenti plano-volumetrici, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Trattasi a tutti gli effetti di una nuova costruzione per la quale sarebbe stato necessario acquisire il permesso di costruire, unitamente all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 d. lgs. 42/2004, non conseguibile a sanatoria in via postuma, in presenza della chiara preclusione dettata dall'art. 167, comma 1, n. 4) d. lgs. 42/2004.

Sul punto come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, anche di questa Sezione (20 febbraio 2018, n. 1098), la sanabilità postuma dell'opera sotto l'aspetto paesaggistico è esclusa in presenza di nuove superfici o volumi, per l'evidente finalità di preservare il valore del paesaggio, elemento che impedisce di mantenere nuovi ingombri in zona ove è vietata l'edificazione in assenza di

autorizzazione paesaggistica. L'art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 riguarda qualsiasi incremento volumetrico, finanche interrato, aggiungendosi che esulano dal concetto solo le opere aventi funzione servente e prive di funzionalità autonoma.

2.3.- Priva di un valido di elemento di prova risulta la circostanza, invocata dal ricorrente, che le opere realizzate sarebbero comunque destinate per il migliore svolgimento dell'attività agro-silvo-pastorale e per le quali, quindi, non sarebbe richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. b) del d. lgs. 42/2004. In ogni caso, la previsione è inapplicabile al caso specifico, perché anche laddove le opere fossero effettivamente inerenti l'esercizio di tale tipo di attività non sarebbe soddisfatta la seconda concorrente condizione, prescritta dal menzionato art. 149, ossia che non vi sia stata "alterazione permanente dello stato dei luoghi".

3.- Risulta quindi appropriata per entrambe le opere l'ordine di demolizione irrogato dal comune di Pompei.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del comune di Pompei, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO